Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 18 agosto 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **454**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 55, concernente le norme di propedeuticità per gli esami del corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso e sostituito con i seguenti due nuovi commi:

« Per essere ammesso al corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I lo studente deve aver superato l'esame di chimica generale.

Per essere ammesso al corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III lo studente deve aver superato l'esame di chimica organica ».

L'art. 57, concernente norme di propedeuticità per gli esami del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modficato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito con i seguenti due nuovi commi:

« Per essere ammesso al corso di analisi chimico-farmaceutica I lo studente deve aver superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Per essere ammesso al corso di analisi chimico-farmaceutica III lo studente deve aver superato l'esame di chimica organica I ».

L'art. 68, concernente il corso di laurea in medicina veterinaria, è modificato nel senso che dopo il penultimo comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Per il raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici, è utilizzabile il periodo semestrale di tirocinio pratico da iniziarsi dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno e da compiersi prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, purché questo sia svolto a tempo pieno e sotto il controllo diretto dell'autorità competente ».

L'art. 69, concernente il corso di laurea in medicina veterinaria è modificato nel senso che è soppresso il testo del secondo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **455**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è modificato come appresso:

Art. 63 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente comma:

« Per gli insegnamenti pluriennali è prescritto un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 64 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente comma:

« Per gli insegnamenti pluriennali è prescritto un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 65 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente comma:

« Per gli insegnamenti pluriennali è prescritto un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 66 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente comma:

« Per gli insegnamenti pluriennali è prescritto un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 81 - il testo del secondo comma dell'art. 81 è soppresso e sostituito con il seguente:

« Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, chimica fisica, esercitazioni di chimica fisica, zoologia, botanica, fisiologia generale, nonché l'insegnamento di fisica sperimentale per gli studenti di chimica e di chimica industriale, comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **456**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 56, norme di propedeuticità, agli esami contenuti nel comma 17 è aggiunto il seguente:

clinica otorinolaringoiatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978.

Sostituzione di tre giudici del Tribunale supremo militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1967, registro n. 141, foglio n. 322, concernente la nomina del consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Mario Barba a giudice del Tribunale supremo militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1971, registro n. 43, foglio n. 6, concernente la nomina del consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Marcellino Mazza a giudice del Tribunale supremo militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 130, concernente — fra l'altro — la nomina del consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Vincenzo Napoletano a giudice del Tribunale supremo militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, i consiglieri della Corte suprema di cassazione dottori Franz Sesti, Paolo Scopelliti e Marco Di Marco sono nominati giudici del Tribunale supremo militare, in sostituzione, rispettivamente, dei consiglieri della stessa Corte dottori Mario Barba, Marcellino Mazza e Vincenzo Napoletano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

LEONE

RUFFINI — BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1978
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 205

(6326)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1978.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 8, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1972, n. 81, con il quale il dott. Dante Graziosi è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1976, n. 169, con il quale il dott. Dante Graziosi è stato confermato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Considerato che il dott. Dante Graziosi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro del commercio estero;

Sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il dott. Luigi Deserti è nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1978

PERTINI

OSSOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1978
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 372

(6717)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1978.

Sostituzione di un componente del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, recante norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 4 della predetta legge il quale prevede la istituzione di un comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Visto il telegramma n. 100/99422/31-12 del 21 luglio 1978, con il quale il Ministro della sanità ha provveduto a designare, come membro proposto in rappresentanza dello stesso Ministero in seno al comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, il dott. Biagio D'Alba, in sostituzione del dott. Paolo Emilio Ambrogio;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Il dott. Biagio D'Alba è nominato, quale membro in rappresentanza del Ministero della sanità, componente del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, in sostituzione del dott. Paolo Emilio Ambrogio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(6487)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1978.

Autorizzazione all'ufficio di sanità marittima di Pesaro a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ivi compresa quella contro la febbre gialla.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, con il quale gli uffici sanitari periferici sono stati autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'ufficio di sanità marittima di Pesaro la sopracitata autorizzazione;

Decreta:

L'ufficio di sanità marittima di Pesaro è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, ivi compresa quella contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 15 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6648)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a., in Mezzano Chitantolo di Castelvetro Piacentino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di olio di cocco di origine e provenienza Malèsia la ditta Chimoil S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 839.500 di cui al mod. *B*-Import n. 3719692 emesso dal Banco di Sicilia in data 17 dicembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del Gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo Gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del Gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a. mediante fidejussione del Banco di Sicilia nella misura del 5% di Fr. Sv. 839.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6520)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vicimex Import Export di V. Chiaromonte, in Arluno.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Vicimex Import Export di V. Chiaromonte di Arluno (Milano) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 9.103,75, di cui al modello *B*-Import n. 4117704 rilasciato in data 26 aprile 1974

dalla ex Banca privata finanziaria per l'importazione di 6.000 pelli di capra tipo « Baty » di origine e provenienza Etiopia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 30 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di sessantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 970400 del 3 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 marzo 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima non è stata in grado di fornire adeguata documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vicimex Import Export di V. Chiaromonte di Arluno (Milano), mediante fidejussione della ex Banca privata finanziaria nella misura del 5% di $ 9.103,75 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6525)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1978.

Revoca del decreto ministeriale 26 marzo 1977, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta So.Co.Pa. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e con decreto ministeriale 26 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 26 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 19 aprile 1977, con cui si disponeva l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. So.Co.Pa. di Milano, ora in liquidazione, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura, in relazione ad un pagamento anticipato di $ USA 84.000 (di cui al mod. *B*-Import n. 5127725 del 24 ottobre 1975) per l'importazione di tonn. 1.500 di melasso di barbabietola di origine e provenienza Grecia, importazione avvenuta con un ritardo di diciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario assunto all'atto del pagamento per giustificare tale ritardo, l'operatore aveva addotto, in sede di istanza di svincolo della cauzione prestata ai sensi della citata legge n. 1126 del 20 luglio 1952, generiche e non documentate difficoltà di magazzinaggio della merce importata;

Viste le risultanze di una istruttoria condotta dallo Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato (trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971635 del 18 maggio 1977) in merito ad una operazione analoga e contemporanea della stessa società So.Co.Pa., sulla base di ulteriore documentazione esibita dal liquidatore della società in data 15 aprile 1977;

Considerato che il ritardo nel perfezionamento dell'operazione in parola è da attribuirsi ad obiettiva impossibilità di magazzinaggio e lavorazione della merce da parte della ditta « Distillerie reggiane », acquirente allo stato estero della merce stessa, la quale è stata costretta a sospendere la lavorazione del melasso nei propri stabilimenti, dalla fine di maggio ai primi di dicembre 1975, prima per effettuare la distillazione agevolata del vino in conformità ad accordi CEE, e quindi per il veto posto alla produzione da parte del municipio di Reggio Emilia finchè non fosse stata completata una fognatura privata per lo scarico dei liquami;

Ritenuto che tale circostanza è idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della tardata importazione alla società So.Co.Pa;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la revoca del decreto ministeriale 26 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 19 aprile 1977, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. So.Co.Pa. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5 % di $ USA 84.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi, ove non avesse ancora provveduto al relativo incameramento procederà allo svincolo della cauzione.

In caso di avvenuto incameramento, il Ministero del tesoro provvederà alla restituzione della predetta cauzione, ai sensi del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6524)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Segni caratteristici dei certificati nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 maggio 1975, n. 166;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 536;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349, del successivo giorno 23, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1982;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1982, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennoio 1982; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° gennaio 1982 - legge 27-5-1975, n. 166; D.L. 13-8-1975, n. 376, conv. nella legge 16-10-1975, n. 492; D.L. 13-8-1975, n. 377, conv. nella legge 16-10-1975, n. 493; legge 5-5-1976, n. 206; D.L. 8-7-1977, n. 375, conv. nella legge 8-8-1977, n. 536; legge 8-8-1977, n. 546; legge 12-8-1977, n. 675 e D.M. 20-12-1977 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a otto (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della sezione di tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° luglio 1978 a quella 1° gennaio 1982.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° gennaio 1982 - Legge 27 maggio 1975, n. 166; D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492; D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; legge 5 maggio 1976, n. 206; D.L. 8 luglio 1977, n. 375 convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 536; legge 8 agosto 1977, n. 546; legge 12 agosto 1977, n. 675 e D.M. 20 dicembre 1977 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . a favore di (seguono alcune

righe punteggiate). - Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il direttore generale - V° per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . . . . (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con r. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con facsimile.

Al centro del corpo del titolo, campeggia, sovrastampata, sul fondino, in carattere grande, la leggenda « 12% ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1982 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente incrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° gennaio 1982 - 1. I titoli e le rate d'interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° gennaio 1982. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende otto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1978 a quello n. 8, di scadenza 1° gennaio 1982.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° gennaio 1982 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1978 al 1° gennaio 1982) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su cinque righi, la leggenda: « Legge 27-5-1975, n. 166; D.L. 13-8-1975, n. 376, conv. nella legge 16-10-1975, n. 492; D.L. 13-8-1975, n. 377, conv. nella legge 16-10-1975, n. 493; legge 5-5-1976, n. 206; D.L. 8-7-1977, n. 375, conv. nella legge 8-8-1977, n. 536; legge 8-8-1977, n. 546; legge 12-8-1977, n. 675 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 20-12-1977 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande l'indicazione « 12% » corrispondente al tasso d'interesse dei buoni in questione.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro una spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampati, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 12% » e « di scadenza 1° gennaio 1982 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1982 e da un foglio contenente otto compartimenti, disposti su due colonne di quattro compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento »; (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento... » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1982 è uguale a quello dei certificati di piena

proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati gli otto compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° luglio 1978 a quello 1° gennaio 1982.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1982.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° luglio - e dal 1° gennaio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario » prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1982 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1982 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1982, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

L'indicazione « 12% » sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, è di colore verdino-arancio con effetto di rilievo.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1978
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 283

(6669)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.
Segni caratteristici dei certificati nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 934;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del successivo giorno 18, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del successivo giorno 18, concernente l'ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° aprile 1982 - Legge 23-12-1977, n. 934; legge 14-10-1974, n. 652; legge 8-8-1977, n. 546; legge 12-8-1977, n. 675 - D.L. 29-12-1977, n. 946, conv. nella legge 27-2-1978, n. 43 e DD.MM. 9 e 10-3-1978 », nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a otto (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della sezione di tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1978 a quella 1° aprile 1982.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° aprile 1982 - Legge 23 dicembre 1977, n. 934; legge 14 ottobre 1974, n. 652; legge 8 agosto 1977, n. 546; legge 12 agosto 1977, n. 675; D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e DD. MM. 9 e 10 marzo 1978 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal. . . . . a favore di (seguono alcune righe punteggiate). - Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V° per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . . (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato, con r. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Al centro del corpo del titolo campeggia, sovrastampata sul fondino, in carattere grande la leggenda « 12% ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° aprile 1982 - 1. I titoli e le rate d'interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° aprile 1982. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alle « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende otto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1978 a quello n. 8, di scadenza 1° aprile 1982.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° aprile 1982 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1982) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 23-12-1977, n. 934; legge 14-10-1974, n. 652; legge 8-8-1977, n. 546; legge 12-8-1977, n. 675; D.L. 29-12-1977, n. 946 conv. nella legge 27-2-1978, n. 43 » e, lungo il lato destro l'altra « Decreti ministeriali 9 e 10-3-1978 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande, l'indicazione « 12% » corrispondente al tasso di interesse dei buoni in questione.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 12% » e « di scadenza 1° aprile 1982 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme

relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982 e da un foglio contenente otto compartimenti, disposti su due colonne di quattro compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento »; (seguita da alcune righe punteggiate) posta, prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento... » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati gli otto compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° ottobre 1978 a quello 1° aprile 1982.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario » prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1982 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1982, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. *d*), del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

L'indicazione « 12% », sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, è di colore arancione.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 284

(6670)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Normativa per l'impiego di preparati a base di metadone per il trattamento del farmaco dipendente.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1978 concernente alcune limitazioni nell'uso del metadone e sue preparazioni;

Ritenuto che le preparazioni farmaceutiche per uso orale nella forma di sciroppi contenenti metadone possano essere somministrate a soggetti tossico dipendenti da analgesici-narcotici;

Considerato che l'uso delle suddette preparazioni debba avvenire in condizioni di stretto controllo e che, quindi, possa essere affidato oltre che agli ospedali eventualmente anche ai presidi di cui al 1° comma dell'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il consiglio dei rappresentanti degli organi regionali;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese autorizzate alla fabbricazione di specialità medicinali o di preparati galenici a base di metadone, entrambi nella forma di sciroppi, nonché i commercianti all'ingrosso delle stesse specialità e preparati possono cedere i suddetti medicinali oltre che agli ospedali eventualmente anche ai presidi di cui al primo comma dell'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, che siano riconosciuti idonei dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano all'applicazione dei criteri e schemi di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 90, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, emanano le opportune disposizioni perché i presidi di cui all'art. 1 del presente decreto limitino l'approvvigionamento delle specialità medicinali e delle preparazioni galeniche contenenti metadone nella forma di sciroppi alle effettive e documentate esigenze e precisano le modalità di sicurezza per la conservazione dei suddetti medicinali presso i presidi stessi.

Art. 3.

Gli ospedali ed i presidi di cui all'art. 1 del presente decreto possono utilizzare i medicinali di cui allo stesso art. 1 solo seguendo i criteri e gli schemi applicativi fissati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4.

Per quanto non disposto dal presente decreto resta in vigore il decreto ministeriale 6 giugno 1978 citato nelle premesse.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 10 agosto 1978:

Nencioni Paolo, notaio residente nel comune di Mombercelli, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Balestri Stefano.

(6673)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 3 agosto 1978, n. 50.383/10.C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica V. Bernardelli mod. USA cal. 9 mm. corto, prodotta dalla fabbrica d'armi V. Bernardelli S.p.a. nei propri stabilimenti in Gardone Val Trompia (Brescia), perchè «arma tipo guerra» ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(6559)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Nuovi alloggi - S.C.E.N.A.», in Roma

Con decreto ministeriale 23 giugno 1978, i poteri conferiti alla dott.ssa Filomena Manocchio, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Nuovi alloggi - S.C.E.N.A.», in Roma, sono stati prorogati fino al 30 novembre 1978.

(6311)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Acarmid T dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 28 luglio 1971 all'impresa Cyanamid Italia S.p.a., in Catania, del presidio sanitario denominato Acarmid T, già registrato al n. 0147.

(6175)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Terlin 3 G dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 9 agosto 1971 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Terlin 3 G, già registrato al n. 0129.

(6176)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rogue dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rogue concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6177)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Frumin P dell'impresa Sandoz S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Frumin P concessa all'impresa Sandoz S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6178)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Intox 8 polvere dell'impresa Sandoz S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Intox 8 polvere concessa all'impresa Sandoz S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6179)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Esacyan 50 P.B. dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 all'impresa Cyanamid Italia S.p.a. del presidio sanitario denominato Esacyan 50 P.B., già registrato al n. 0358.

(6180)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di geografia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante una cattedra di geografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6728)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata-corrige

Nel titolo e nel testo del decreto ministeriale 6 maggio 1978, concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione alla società «Accountans S.p.a. - Revisori contabili», in Messina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1978, dove è scritto: «*Accountans* S.p.a. - Revisori contabili...», deve leggersi: «*Accountants* S.p.a. - Revisori contabili...».

(6600)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Giulio Cazzola, con decreto ministeriale 1° agosto 1978, è stato revocato, con effetto dal 23 luglio 1978, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Verona, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 30 marzo 1963.

(6674)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi dell'11 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	830,30	830,30	830,50	830,30	—	830,30	830,20	830,30	830,30	830,30
Dollaro canadese	731,90	731,90	731 —	731,90	—	731,90	731,75	731,90	731,90	731,90
Franco svizzero	500,46	500,46	500 —	500,46	—	500,46	500,55	500,46	500,46	500,45
Corona danese	152,95	152,95	153 —	152,95	—	152,95	152,98	152,95	152,95	152,95
Corona norvegese	159,62	159,62	160 —	159,62	—	159,62	159,63	159,62	159,62	159,62
Corona svedese	188,55	188,55	188,45	188,55	—	188,55	188,44	188,55	188,55	188,55
Fiorino olandese	388,82	388,82	388,50	388,82	—	388,82	388,70	388,82	388,82	388,82
Franco belga	26,753	26,753	26,75	26,753	—	26,75	26,775	26,753	26,753	26,75
Franco francese	193,41	193,41	193,45	193,41	—	193,41	193,55	193,41	193,41	193,40
Lira sterlina	1629,90	1629,90	1632 —	1629,90	—	1629,90	1630,55	1629,90	1629,90	1629,90
Marco germanico	421,50	421,50	421,75	421,50	—	421,50	421,89	421,50	421,50	421,50
Scellino austriaco	58,431	58,431	58,45	58,431	—	58,43	58,52	58,431	58,431	58,43
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,50	18,70	—	18,70	18,55	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	11,066	11,066	11,07	11,066	—	11,06	11,07	11,066	11,066	11,06
Yen giapponese	4,462	4,462	4,46	4,462	—	4,46	4,461	4,462	4,462	4,46

Media dei titoli dell'11 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,225
Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	96,375
» 5% (Ricostruzione)	97,95
» 5% (Città di Trieste)	97,70
» 5% (Beni esteri)	97,25
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	85,10
» 5,50% » » 1968-83	83,825
» 5,50% » » 1969-84	77,725
» 6% » » 1970-85	77,625
» 6% » » 1971-86	73,375
» 6% » » 1972-87	73,825
» 9% » » 1975-90	82,60
» 9% » » 1976-91	82,40
» 10% » » 1977-92	86,275
Redimibile 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99.90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,85
» » » » 1-10-1979	101,225
» » » » 1978-80	100,25
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1979	97,925
» » Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss.	98 —
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	96,375
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	91,475
» » Pol. 9% 1- 1-1980	95,25
» » » 10% 1- 1-1981	94,70
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	80,50
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830.25
Dollaro canadese	731,825
Franco svizzero	500,505
Corona danese	152,965
Corona norvegese	159,625
Corona svedese	188,495
Fiorino olandese	388,76
Franco belga	26,764
Franco francese	193,48
Lira sterlina	1630,20
Marco germanico	421,695
Scellino austriaco	58,475
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	11,068
Yen giapponese	4,461

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 14 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	826,60	—	—	826,50	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	726,40	—	—	725,95	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	507,24	—	—	507,75	—	—	—
Corona danese	—	—	—	153,15	—	—	153,25	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	159,62	—	—	160,17	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	188,65	—	—	188,60	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	389,74	—	—	389,75	—	—	—
Franco belga	—	—	—	26,856	—	—	26,80	—	—	—
Franco francese	—	—	—	193,71	—	—	193,80	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	1631,30	—	—	1632,75	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	422,49	—	—	422,60	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	58,596	—	—	58,63	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	18,70	—	—	18,55	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	11,078	—	—	11,05	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	4,49	—	—	4,482	—	—	—

Media dei titoli del 14 agosto 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
» 9 % » » 1975-90	—
» 9 % » » 1976-91	—
» 10 % » » 1977-92	—
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	—
» » » Ind. 1- 7-1979	—
» » » » 1-10-1979	—
» » » » 1978-80	—
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	—
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	—
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	—
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	—
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	—
» » » 10 % 1- 1-1981	—
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	—
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1978

Valuta	
Dollaro USA	826,55
Dollaro canadese	726,175
Franco svizzero	507,495
Corona danese	153,20
Corona norvegese	159,895
Corona svedese	188,625
Fiorino olandese	389,745
Franco belga	26,853
Franco francese	193,755
Lira sterlina	1632,025
Marco germanico	422,545
Scellino austriaco	58,613
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	11,064
Yen giapponese	4,486

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di sperimentatore in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione in data 5 dicembre 1975 e 5 maggio 1978, con le quali è stato ritenuto necessario bandire rispettivamente un concorso per due sperimentatori e un concorso per uno sperimentatore del personale non statale;

Vista la tabella *A* 1 annessa al predetto regolamento che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli sperimentatori;

Vista la disponibilità dei posti;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di sperimentatore in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue.

Art. 4.

Il limite massimo di trentadue anni di età, di cui al precedente articolo, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borsa di studio o di esperti;

Le elevazioni predette si cumulano purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

IV) il predetto limite di età di trentacinque anni è elevato:

a) a quarantacinque anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati ed invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a quaranta anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a trentanove anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a trentanove anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonché nei confronti di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dai requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno dichiarare altresì in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito con indicazione del voto di laurea.

Nella domanda inoltre, dovrà essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli (ad esempio, diplomi di laurea attestanti la votazione finale riportata e l'esito dei singoli esami sostenuti, di specializzazione, di libera docenza ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad es. riconoscimenti vari riguardanti attività scientifica, ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza presso questa stazione o presso altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 5/10.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far prevenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano-Venezia, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purché debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale del vetro si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo nonché la copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano-Venezia, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un altro membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, da un professore universitario (con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento).

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'istituto.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed un colloquio, secondo il seguente programma:

A) *Prova scritta*:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento sulle proprietà chimico-fisiche del vetro e dei silicati e sulle tecnologie di fusione e di lavorazione del vetro;

B) *Prova pratica* (con relazione scritta):

b) determinazione di una proprietà dei vetri e dei silicati.

C) *Colloquio*:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate, sulla prova scritta, e sulla relazione scritta della prova pratica;

b) interrogazione sui metodi di controllo nel settore del vetro e dei silicati;

c) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria;

d) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

e) traduzione in italiano dall'inglese o altra dal francese o dal tedesco (a scelta del candidato da indicare nella domanda di ammissione al concorso), relativa ad argomenti dei quali si occupa la stazione sperimentale del vetro.

Art. 16.

Gli esami scritti avranno luogo in Venezia-Murano presso la stazione sperimentale del vetro, via Briati, 10, *nei giorni* 26 *e* 27 *ottobre alle ore* 8,30 (*rispettivamente per la prova scritta e per la prova pratica con relazione scritta*).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

La data ed il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicata nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nel colloquio e dal punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di sperimentatore in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (par. 218) del personale statale delle stazioni sperimentali per l'industria.

La nomina a sperimentatore in prova effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina, colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefissato presso la stazione sperimentale.

Venezia-Murano, addì 20 luglio 1978

Il presidente: BILIOTTI

(6563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale, ruolo tecnico-professionale, presso l'Istituto nazionale di ottica, in Firenze.

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura di un posto vacante di collaboratore tecnico-professionale, ruolo tecnico-professionale, dell'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6, Arcetri, 50125 Firenze.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(6317)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a sette posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 29-30 del 21-28 luglio 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 luglio 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, per la nomina a sette posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1974.

(6315)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n 35-36 dell'1 8 settembre 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1977, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 268, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(6316)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio (tabella XVIII) per i servizi postali e di telecomunicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, 1° supplemento al n. 33 del 21 novembre 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 giugno 1977, n. 3657, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977, registro n. 28 Poste, foglio n. 49, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni (tab. XVIII), bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113.

(6314)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che la dott.ssa Marchetti Agata ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giorgi Bruno direttore di divisione aggiunto del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica che si terrà a Roma il giorno 3 marzo 1978 in sostituzione della dott.ssa Marchetti Agata, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 20

(6543)

REGIONE LIGURIA

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

E' indetto concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di medico condotto ed ostretrica condotta vacanti nei sottoelencati comuni e consorzi nella provincia di Imperia:

Condotte mediche:

Pieve di Teco - Armo - Rezzo.

Condotte ostetriche:

Borghetto d'Arroscia - Aquila d'Arroscia Vessalico - Ranzo;
Diano Castello - Diano S. Pietro - Diano Arentino;
Molini di Triora - Triora;
Vallebona - Seborga - Bordighera frazione Sasso e frazione S. Nicolò;
Airole - Olivetta San Michele;
Chiusavecchia - Pontedassio - Cesio - Chiusanico - Lucinasco.

Per ogni maggiore informazione in merito gli aspiranti potranno rivolgersi alle amministrazioni interessate. Per quanto riguarda i dati riferentesi al comune consorzio di Borghetto d'Arroscia gli interessati sono invitati a chiedere le informazioni direttamente alla presidenza del consorzio ostretrico.

Gli aspiranti potranno far pervenire alla regione Liguria, ufficio del medico provinciale di Imperia, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente estratto apposita domanda secondo le modalità e le norme del bando approvato con provvedimento dell'assessore alla sanità 1° giugno 1978, n. 38, al quale si fa integrale rinvio.

(6318)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI SALEMI

Concorso ad un posto di assistente analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Salemi (Trapani).

(2910/S)

OSPEDALE CIVILE «PAPA GIOVANNI XXIII» DI GRADO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia)

(2908/S)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorso ad un posto di primario odontostomatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario odontostomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(2909/S)

OSPEDALE «S. SOLLECITO» DI MATELICA

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Matelica (Macerata).

(2907/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2919/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto O.R.L.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2920/S)

OSPEDALE PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Palermo.

(2925/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

sei posti di assistente cardiologo;
tre posti di assistente di chirurgia cardiovascolare;
due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Potenza.

(2915/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(2906/S)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a:

un posto di assistente di cardiologia (a tempo pieno);
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(2927/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2933/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2934/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto alla divisione di chirurgia « F. Ponti »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo addetto alla divisione di chirurgia « F. Ponti ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2923/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto alla divisione di guardia, accettazione e chirurgia d'urgenza.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo addetto alla divisione di guardia, accettazione e chirurgia d'urgenza (il numero dei posti è elevato a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2924/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto della sezione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione del posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche che scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lungro (Cosenza).

(2931/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(2928/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di assistente medico di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(2929/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale « B »;

un posto di assistente della divisione di medicina generale « A »;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2911/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(2921/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(2922/S)

OSPEDALE « M. SANTO » DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(2916/S)

OSPEDALE CIVILE « DE MARCHI » DI MALO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di pediatra;

un posto di aiuto dirigente il servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Malo (Vicenza).

(2926/S)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande. redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2917/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2918/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782300)